

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

(61^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889) (*D'iniziativa del senatore Ottolenghi*) (**Seguito della discussione e approvazione**) (1):

PRESIDENTE	Pag. 621, 623, 624, 626, 627, 629, 630, 631, 632, 633
BANFI	623, 626, 627, 629, 632
BATTISTA	623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631
CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	622, 623, 624, 626, 628, 629, 631, 633
CHABOD	623, 624
GUIDONI, <i>relatore</i>	622, 629
MONTAGNANI MARELLI	623, 628, 630, 631
MORO	624, 629, 630, 631
PENNAVARIA	631
RONZA	627, 628, 629, 630, 631, 633
TURANI	624, 628
ZANNINI	623, 624

(1) Durante la discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Busi, Chabod, Gelmini, Guidoni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Turani e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Cervone.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ottolenghi: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Otto-

lenghi: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas ».

Come la Commissione ricorda, il seguito della discussione era stato rinviato perchè il Governo si era riservato di proporre un nuovo testo per questo provvedimento.

¹ G U I D O N I , *relatore*. Il disegno di legge del senatore Ottolenghi, venne in discussione davanti a questa Commissione, il 13 giugno 1962, ed in quella riunione, in linea di massima, gli onorevoli Commissari manifestarono il loro consenso al provvedimento. Senonchè, essendo stato reso noto che analoghi disegni di legge erano allo esame della Camera dei deputati, si convenne sull'opportunità di un approfondimento dei dati tecnici e di un coordinamento dei vari disegni di legge, anche a causa della diversità degli strumenti tecnici previsti in ciascuno di essi.

La Commissione pertanto, mentre si dichiarava d'accordo sulla necessità di dettare norme per la prevenzione di infortuni derivanti da gas, invitava il Governo a predisporre un provvedimento inteso a disintossicare il gas da distillazione di carbone, causa frequente d'intossicazioni anche mortali.

Il Governo ha ora predisposto questo provvedimento, e credo che ora la parola debba essere al Sottosegretario.

² C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Onorevoli senatori, in effetti, come ha ricordato il relatore, la Commissione ebbe già occasione di discutere questo provvedimento e nello stesso tempo alla Camera dei deputati si discutevano i due disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bima e Angelini.

Poichè le tre iniziative avevano tutte per oggetto le norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas, si ritenne pertanto di esaminare l'opportunità di riunire i tre proponenti dei diversi provvedimenti, allo scopo di formulare un nuovo testo unificato, il quale contemperasse le varie esigenze. Questo lavoro è stato compiuto dal Ministero dell'industria e commercio, il quale ha cercato di coordinare, appunto, un testo che si ha l'onore di proporre alla

attenzione della Commissione, come testo di emendamento sostitutivo del disegno di legge in esame. È ovvio che a questa nuova formulazione si è giunti col pieno accordo degli onorevoli proponenti: il testo concordato assomma in sè tutte le diverse posizioni.

L'articolo 1 tratta dei dispositivi di sicurezza, ossia di quei dispositivi atti ad impedire che, per distrazione o dimenticanza, si verifichino fughe di gas. Gli articoli 2 e 3 concernono i dispositivi di allarme. Lunga è stata la discussione in ordine all'opportunità di ricorrere al sistema della odorizzazione od a quello acustico; la Commissione, anche dietro parere dei tecnici, è stata unanime nello stabilire l'utilizzazione dell'uno e dell'altro sistema. Si ritiene, infatti, che di giorno il sistema dell'odorizzazione sia veramente utile, mentre di notte appare più sicuro il sistema acustico. Il Ministero dell'industria e del commercio è responsabile della concessione delle autorizzazioni per l'applicazione dei diversi dispositivi.

L'articolo 4 stabilisce norme regolamentari legate all'autorizzazione di questi apparecchi, la quale deve venire concessa dopo esami condotti da Istituti tecnici competenti; ossia il Ministero non dà l'autorizzazione se non dopo che tali Istituti abbiano dato il loro parere positivo.

Altro problema da risolvere era quello del pagamento di questi apparecchi: l'articolo 5 detta pertanto disposizioni sul modo di stabilire i prezzi di ammortamento della spesa. Si prevedono inoltre norme per le sanzioni per coloro che mettono in vendita apparecchi privi dei dispositivi prescritti e norme per la vigilanza.

Infine, l'ultimo articolo, in considerazione che attualmente le industrie italiane stanno producendo apparecchi privi di dispositivi di allarme, prevede che alcune delle norme entrino in vigore soltanto tra qualche anno.

È sembrato ai tecnici ed ai proponenti dei diversi provvedimenti presso il Senato e la Camera dei deputati che il nuovo testo formulato costituisse quanto di meglio si potesse fare in questo campo, nella speranza di poter salvaguardare il più possibile le vite umane. Si spera anche che il genio dei

nostri studiosi possa essere stimolato a trovare gli strumenti più adatti perchè questo scopo venga raggiunto.

MONTAGNANI MARELLI. Vorrei sapere se esistono già sul mercato dispositivi di sicurezza come quelli previsti dalla legge.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Esiste attualmente sul mercato un dispositivo congegnato in modo che, se si rompe il tubo del gas, si interrompe la fuoriuscita del gas medesimo. È già brevettato, ed omologato dagli Istituti competenti.

MONTAGNANI MARELLI. Vorrei inoltre sapere se la dizione dell'articolo 5, concernente le verifiche, si riferisce alle verifiche dell'attrezzatura od all'omologazione. Bisognerebbe, mi pare, specificare che si tratta di Istituti « pubblici ».

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* D'accordo, il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti che possano rendere più rigido il sistema.

BANFI. Abbiamo approvato recentemente un provvedimento sul sistema metrico, che prevede anche i misuratori del gas. Propongo che quella legge si applichi anche a questi misuratori; altrimenti, dovremmo introdurre una norma in proposito, specificando che anche questi apparecchi debbono essere revisionati negli stessi periodi degli altri strumenti.

BATTISTA. Ma questa è una cosa completamente diversa!

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Il principio della revisione potrebbe essere introdotto all'articolo 5. Si potrebbe inserire un secondo comma in cui si specifica a chi è affidata la revisione degli apparecchi. Trovo comunque accettabile il concetto della revisione.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che qui non si tratta di apparecchi misuratori, bensì, soltanto, di apparecchi di sicurezza. Mi pare che la revisione sia nell'interesse del privato, che si incaricherà di far controllare i suoi apparecchi di tanto in tanto.

ZANNINI. Non mi pare possibile introdurre una norma di questo genere nel provvedimento. Se l'apparecchio si guasta, provvederà il privato.

CHABOD. Si potrebbe però richiedere che venisse specificata la durata dell'apparecchio.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Prospetto l'opportunità che quanto richiesto dal senatore Banfi sia trasformato in un ordine del giorno tendente ad includere nel regolamento la questione che egli ha sollevato e che è di indubbia importanza.

BANFI. Sono d'accordo di trasformare la mia richiesta. Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione del senato, esaminando il disegno di legge n. 1889, invita il Governo a tener conto, nell'elaborazione del regolamento, previsto dall'articolo 4, della opportunità che sia data la possibilità all'Ente previdenziale infortuni di controllare gli apparecchi installati e di eseguire verifiche presso i fabbricanti ed i commercianti degli apparecchi di cui alla legge in esame ».

BATTISTA. Nel regolamento noi non possiamo proporre un controllo obbligatorio. Il controllo può esser stabilito solo per legge, perchè solo la legge può imporre un obbligo.

Nella fattispecie il criterio del controllo non è nuovo; vi sono precedenti che noi possiamo invocare che si identificano, ad esempio, in tutti gli apparecchi a pressione fino alle stesse macchine per il caffè che sono soggette a verifica ogni uno o due anni.

L'Associazione nazionale controllo combustioni venne creata a suo tempo proprio per

la verifica di tutti gli apparecchi a combustione e a pressione.

Vi è altresì una legge che stabilisce che, ogni tanto tempo, l'E.N.P.I. deve andare a controllare che gli ascensori rispondano alle norme di sicurezza stabilite.

Quindi io ritengo sia necessario stabilire un controllo, la cui scadenza annuale, triennale o quinquennale dovrà essere fissata da un tecnico, per tutti gli apparecchi che funzionano a gas così come si è fatto per tutte le caldaie a vapore e tutti gli apparecchi che adoperano energia termica, e come si effettua d'altronde anche per le bombole a gas, che sono soggette a controllo annuale o biennale, non ricordo bene, per cui deve essere affisso un marchio con la data in cui il controllo è stato effettuato.

Competente di questi controlli è l'Associazione nazionale controllo combustioni, la quale ha, a questo scopo, una distribuzione capillare dei suoi ingegneri in tutta Italia.

Quello che oggi, in questo settore, noi non sapremmo consigliare, è ogni quanto tempo sia opportuno che detti controlli vengano praticati.

TURANI. Mi pare che sia opportuno effettuare questi controlli presso la fabbrica dei dispositivi anzichè presso gli utenti: ciò eviterebbe dispendio di tempo e semplificherebbe.

MORO. Ritengo opportuno che i fornitori di questi dispositivi debbano dare la garanzia che detti apparecchi funzionino per un dato numero di anni; in questo modo noi potremmo fissare la durata media in cui è prevedibile dal punto di vista tecnico-scientifico che l'apparecchio funzioni.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Correlativamente alla proposta da me fatta al senatore Banfi, e prendendo in considerazione quanto ha esposto il senatore Battista, propongo di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 4 le parole: « e per tutto quanto interessa il controllo sulla funzionalità degli apparecchi di cui agli articoli precedenti ».

In questo modo noi rimandiamo al regolamento facendo però esplicito riferimen-

to nella legge; questo richiamo al regolamento è opportuno in quanto è la parte tecnica che deve esprimere il suo giudizio sulla determinazione di questo periodo di garanzia, giudizio che attualmente noi non siamo in grado di dare.

PRESIDENTE. Il regolamento non potrebbe dettare norme di questo tipo.

Il secondo comma dell'articolo 4 dice « Sono altresì fissate le modalità per la omologazione dei detti dispositivi e per l'approvazione delle dette sostanze odorizzanti con l'indicazione delle prove e verifiche occorrenti ». Basterebbe quindi l'omologazione. Comunque l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario non guasta.

BATTISTA. Infatti si tratta di due momenti differenti: l'omologazione precede la messa in vendita dell'apparecchio e in un secondo momento intervengono i controlli.

CHABOD. Si potrebbe anche dire che detta omologazione è sottoposta alla condizione che l'apparecchio venga verificato, ad esempio, ogni tre anni.

ZANNINI. Vorrei proporre di passare all'esame dei singoli articoli fino in fondo e di tenere in sospeso la questione che si è presentata ed altre che potrebbero sorgere; secondo la mia modesta opinione, se noi leggiamo attentamente il disegno di legge nel suo complesso, scompare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zannini della cortese segnalazione che mi ha rivolto e che accetto di buon grado; quindi se non vi sono altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui dò lettura nel nuovo testo presentato dal Governo.

Art. 1.

Gli apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda e riscaldamento, nonchè i bruciatori comunque impiegati negli usi di cui sopra, sia di fabbrica-

zione nazionale che estera, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non possono essere posti in vendita se non siano corredati da dispositivi di sicurezza atti ad impedire che si determinino condizioni pericolose dovute al diffondersi di gas incombusti.

Analogamente non possono essere posti in vendita i tubi e gli accessori di collegamento, sia di produzione nazionale che estera, dei suindicati apparecchi alla condotta di alimentazione del gas che non presentino requisiti di sicurezza.

Sia i dispositivi di cui al primo comma che i tubi e gli accessori di collegamento di cui al secondo comma debbono essere di tipo omologato secondo le disposizioni del successivo articolo 4.

(È approvato).

Art. 2.

Nei locali ad uso di abitazione dove siano in funzione apparecchi per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, funzionanti a gas distribuito da servizi centralizzati, devono essere installati, a cura delle imprese o aziende distributrici del gas, dispositivi di allarme acustici di tipo omologato secondo le disposizioni del successivo articolo 4, atti a segnalare la presenza del gas in misura pericolosa sia rispetto all'esplosività che alla tossicità.

(È approvato).

Art. 3.

I gas combustibili destinati ad uso domestico, distribuiti sia mediante condotto che liquefatti o compressi in bombole, i quali non abbiano di per sè odore caratteristico che consenta di rilevarne la diffusione nell'atmosfera, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici e distributrici con sostanza di tipo approvato secondo le disposizioni del successivo articolo 4, aggiunte in quantitativi adeguati al tipo di gas, in modo che sia possibile avvertire la

presenza del gas in misura pericolosa sia rispetto all'esplosività che alla tossicità.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Nelle dette norme sono stabiliti i requisiti di idoneo funzionamento e di sicuro impiego dei dispositivi di cui agli articoli 1 e 2, e delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 3 della presente legge. Sono altresì fissate le modalità per l'omologazione dei detti dispositivi e per l'approvazione delle dette sostanze odorizzanti con l'indicazione delle prove e verifiche occorrenti.

Tali prove e verifiche sono effettuate presso la Stazione sperimentale per i combustibili con sede in Milano o presso altri Istituti Enti e Laboratori idoneamente attrezzati e riconosciuti tali dal Ministero dell'industria e del commercio.

B A T T I S T A . Volevo fare osservare che è opportuno si approfondisca il significato della parola: « omologazione ». Il termine « omologazione » ha un'accezione diversa dal termine « collaudo ».

Quando una fabbrica vuole mettere in commercio un determinato tipo di dispositivo, per ovviare agli inconvenienti che sono previsti in questo disegno di legge, deve presentare il prototipo alla Stazione sperimentale per i combustibili con sede in Milano, perchè venga esaminato. Una volta subito l'esame, viene conferito il certificato di omologazione con il quale la fabbrica è autorizzata alla produzione in serie di quel determinato tipo di apparecchio.

Il collaudo è un'altra cosa; esso si riferisce ad ogni singolo apparecchio che viene messo in commercio. Facciamo l'esempio delle automobili. Le automobili sono soggette ad omologazione; difatti quando la fabbrica ne costruisce un nuovo tipo, o costruisce un nuovo tipo di apparecchio da inserire nelle

automobili stesse, questo deve essere omologato. Una volta omologato, la fabbrica produttrice ne può costruire quanti ne vuole. Ciò non toglie che, ogni automobile, che esce dalla casa, deve essere sottoposta a collaudo, che è demandato ai tecnici.

È ovvio che, nel caso di questi dispositivi, non si parla di collaudo, come nel caso di molti apparecchi ad energia termica, degli ascensori e di tanti altri prodotti dell'industria; nè si parla di controlli successivi. Il riferimento è difatti alla Stazione sperimentale per i combustibili con sede a Milano, ente che peraltro funziona molto efficacemente; si tratta di un gabinetto di ricerca sperimentale dove devono essere presentati tutti quegli apparecchi per ricevere la prescritta autorizzazione, in base alle prove eseguite, valida per il conseguimento dell'omologazione secondo le varie leggi. In base all'attuale disegno di legge, agisce questa Associazione nazionale per il controllo della combustione: perciò in questo caso effettivamente io sono d'avviso che sarebbe opportuno rimandare al regolamento, inserendovi, come appunto ha già osservato il Sottosegretario, una frase che dia la possibilità al regolamento di dettare queste norme. Per meglio chiarire, faccio un esempio: se noi prendiamo in considerazione le caldaie, è evidente che non tutte le caldaie a combustibile solido o liquido devono essere soggette a controlli biennali o annuali, perchè altrimenti, nel caso di riscaldamenti autonomi, noi vedremmo sempre nelle nostre case aggirarsi gli addetti a tali controlli che comporterebbero fra l'altro un'organizzazione amministrativa di proporzioni veramente inconcepibili; quindi il controllo sia reso obbligatorio solo da una certa dimensione in su, ovvero sia quando questo apparecchio può interessare non una famiglia soltanto, ma un branca più vasta della collettività, nel caso di apparecchi per cucine di ospedali, collegi o alberghi, per cui il danno, qualora si verificasse, diventerebbe gravissimo.

Mi pare che alla luce di queste considerazioni risulti chiaro che non è qui in Commissione il luogo adatto per l'esame e la discussione di queste questioni che richiedono invece il parere di tecnici competenti,

Appunto a questo proposito mi dichiaro favorevole alla proposta del Sottosegretario.

B A N F I . Mi sento responsabile di aver sollevato questo problema sul quale si è così autorevolmente espresso il senatore Battista, ma la mia preoccupazione non è tanto quella di arrivare a controlli periodici, per i quali credo sorgerebbero difficoltà di ordine amministrativo e tecnico. Il mio intendimento, che ho esposto nell'ordine del giorno che ho presentato, è che il regolamento dia all'E.N.P.I. il compito e la facoltà di entrare nelle case per verificare, se lo crede e quando lo crede, e soprattutto di poter fare dei sopralluoghi presso la fabbrica.

B A T T I S T A . Competente in questo senso non è l'E.N.P.I. bensì l'A.N.C.C., perchè solo l'organismo che ha istituzionalmente questi compiti è competente ad andare presso le fabbriche per controlli successivi.

P R E S I D E N T E . Domando se si dovrà recare anche presso le case.

B A N F I . Io riterrei più opportuno che accanto all'A.N.C.C. anche l'E.N.P.I. fosse autorizzato a fare ogni tanto qualche controllo.

P R E S I D E N T E . Quello da lei proposto è indubbiamente un lavoro di grande mole.

B A N F I . L'ordine del giorno da me presentato deve intendersi come un invito.

P R E S I D E N T E . Da ciò risulta che il senatore Banfi sarebbe propenso a non apportare modifiche all'articolo 4.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Oltre a confermare l'opportunità di richiamo al regolamento per quanto interessa il controllo degli apparecchi previsti nel disegno di legge, mi sembra che il senatore Battista abbia sollevato due problemi di particolare interesse. Il primo si riferisce alla situazione di fatto in cui si viene a trovare il Ministero se-

condo la quale tanto più è condizionato dalla legge relativamente a questi controlli, tanto più è felice; perchè se si attribuisce al Ministero dell'industria e del commercio la facoltà di controllare certi apparecchi accanto a questa facoltà ricadrà su di esso la responsabilità morale per tutto quanto interessa omologazione, collaudo, controlli, eccetera.

La seconda osservazione del senatore Battista interessa la differenza che passa tra l'omologazione ed il collaudo.

Noi abbiamo parlato di omologazione soltanto; però, poichè qui si parla di norme regolamentari, non sarei contrario, ripeto per la posizione di responsabilità a cui accenno prima, che al secondo comma dell'articolo 4 dopo le parole « per la omologazione » si introducesse anche « e per il collaudo », questo è un emendamento che io sottopongo all'esame della Commissione.

B A T T I S T A . Ritengo che accennare al collaudo renderebbe la cosa alquanto complicata. Pertanto voglio far osservare al senatore Banfi, che se questo emendamento proposto dal Sottosegretario venisse accolto, il suo ordine del giorno implicitamente verrebbe accettato, perchè assorbito dall'emendamento stesso.

Dal mio punto di vista in questa sede, io non mi sentirei d'impegnarmi sull'opportunità che questi controlli vengano effettuati con il criterio della prevenzione sugli infortuni.

B A N F I . Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . A proposito dell'articolo in esame, la Commissione igiene e sanità suggerisce che la scelta dei tipi di odorizzanti debba essere approvata anche dal Ministero della sanità.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 quale risulta con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per l'interno, sono stabilite le norme

regolamentari per l'applicazione della presente legge e per quanto interessa il controllo sulla funzionalità degli apparecchi di cui agli articoli precedenti ».

B A T T I S T A . Non vorrei che questo emendamento aggiuntivo, limitasse la competenza dell'A.N.C.C. Siccome l'ultimo comma dice che tali prove e verifiche sono effettuate presso la Stazione sperimentale per combustibili con sede in Milano, e dato che si riferisce a tutti gli altri commi precedenti, ritengo che in questo senso l'emendamento stesso possa limitare la possibilità di intervento per questi controlli da parte dell'A.N.C.C., che penso sia l'unico ente, data la distribuzione capillare di ingegneri in tutta Italia, idoneamente organizzato a tale scopo.

P R E S I D E N T E . Ma nell'ultimo comma si legge anche: « altri Istituti, Enti e laboratori ».

R O N Z A . Invece di dire: « presso la Stazione sperimentale » o « presso altri Istituti », bisognerebbe dire « da », perchè se noi diciamo « presso » si potrebbe supporre che detto materiale venga convogliato presso questi luoghi; a mio avviso bisogna invece prevedere che dette prove o verifiche possano venire effettuate, quando si tratti di grossi quantitativi, anche presso le fabbriche. Quindi con le modifiche da me proposte, l'ultimo comma dell'articolo 4 risulterebbe nel seguente modo: « Tali prove e verifiche sono effettuate dalla Stazione sperimentale per combustibili con sede in Milano o da altri istituti, enti e laboratori pubblici idoneamente attrezzati e riconosciuti tali dal Ministro dell'industria e del commercio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, sul quale non è stata fatta alcuna osservazione.

(È approvato).

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

61ª SEDUTA (24 gennaio 1963)

Pongo ai voti il terzo comma nel testo dianzi formulato dal senatore Ronza.

(È approvato).

Metto, infine, in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 5.

A seguito dell'esito positivo delle prove e verifiche effettuate a norma delle disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e con decreto del Ministro dell'industria e commercio, sono omologati i singoli tipi di dispositivi di cui agli articoli 1 e 2 ed è approvato l'uso delle sostanze odorizzanti di cui all'articolo 3 della presente legge.

R O N Z A . Noi ricordavamo poco fa la situazione delle automobili: uno strumento viene omologato, poi il costruttore lo può applicare indiscriminatamente. Nel caso in esame mi pare eccessivo servirsi di un decreto: basta un atto amministrativo. Non è possibile ricorrere ogni volta al decreto, altrimenti si verificherebbero delle enormi perdite di tempo. Un garagista non andrà a cercare un certo decreto prima di applicare un qualsiasi apparecchio su una macchina!

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Si è voluto essere più restrittivi, data la delicatezza della questione, perchè la responsabilità di chi applica un determinato dispositivo possa essere maggiormente controllata. È vero però che la procedura sarà molto più lunga.

B A T T I S T A . Ma diamo un po' di responsabilità ai funzionari del Ministero!

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Come rappresentante del Ministero gradisco la fiducia in esso riposta. Ho voluto spiegare i mo-

tivi che hanno giustificato l'introduzione di questa norma; non mi oppongo tuttavia ad un eventuale emendamento.

R O N Z A . Insisto nel dire che il decreto è eccessivo; un atto amministrativo è invece facilmente ottenibile dopo un'esame da parte di appositi istituti o laboratori.

T U R A N I . Il privato cittadino potrà constatare da sè il buon funzionamento o meno dell'apparecchio. Non mi pare il caso di complicare eccessivamente le cose.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Vorrei sapere se il decreto o l'autorizzazione amministrativa sono impugnabili. Potrebbe infatti accadere che ove la scelta cadesse su uno fra i tanti apparecchi aventi uguale funzione ma caratteristiche diverse, gli altri restassero per sempre esclusi.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il provvedimento è impugnabile come sempre avviene per i decreti e le concessioni.

R O N Z A . Propongo di sostituire la parola « decreto » con l'altra « provvedimento ».

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. La parola « provvedimento » è troppo vaga. Se si vuole modificare la parola « decreto », si trovi una espressione più precisa.

R O N Z A . Ritengo che i controlli che attualmente si fanno per tutti i tipi di apparecchiature siano sufficienti a dare una garanzia. Le normali norme amministrative hanno sinora dato buoni risultati.

B A T T I S T A . L'Associazione nazionale per il controllo della combustione ha amplissimi poteri di controllo e dispone di un corpo tecnico specializzato: sono circa duecento ingegneri.

P R E S I D E N T E . Credo che in pratica sia più facile ottenere il decreto che un'autorizzazione, in quanto i funzionari che debbono rilasciare un'autorizzazione esitano molto più di quando la responsabilità non è loro addebitata.

B A T T I S T A . Che imparino ad assumersi le loro responsabilità!

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Effettivamente avviene spesso che, per non caricarsi di responsabilità, anche per decisioni di lieve entità, i provvedimenti finiscano sul tavolo del Ministro o dei Sottosegretari. Pregherei pertanto di approvare la formulazione proposta. All'inizio sarà necessario dare al provvedimento la maggiore pubblicità possibile; e credo che non saranno necessari molti decreti.

Sono d'accordo che occorra dare maggiore responsabilità ai funzionari, ma non vedo il motivo di cominciare proprio da questo provvedimento.

B A T T I S T A . Ma questo già esiste: conosco abbastanza bene l'organizzazione dell'Associazione per il controllo della combustione. Tutti gli esami vengono sottoposti alla firma del funzionario il quale si limita a riempire dei moduli, dopo che l'Associazione per il controllo della combustione ha eseguito i controlli. Non vogliamo qui iniziare la riforma della pubblica Amministrazione, ma quando ne capita l'occasione, approfittiamone!

R O N Z A . Non vorrei apparire testardo, ma osservo che vi sono due esempi, quello delle caldaie e quello della motorizzazione, nei quali si è ravvisata la necessità di attrezzare due Enti per i controlli. Vi è poi il caso degli ascensori, che vengono controllati periodicamente oltre che inizialmente. Sarebbe allora, forse opportuno prevedere che, con decreto del Ministro, si autorizza un Ente ad eseguire i controlli; ma non è possibile che, per ogni omologazione, si debba emanare un decreto.

M O R O . Mi associo alle osservazioni del senatore Ronza: non si può contribuire ulteriormente all'inflazione degli atti burocratici. Non ritengo necessario ricorrere al decreto per un adempimento di questo genere. Il decreto, ricordiamolo, implica un complesso di attrezzature burocratiche molto pesante.

B A N F I . Concordo con le osservazioni del senatore Ronza; mi domando se non si possa attribuire la competenza per il controllo alla Stazione sperimentale per i combustibili.

B A T T I S T A . Non è possibile: la Stazione sperimentale di Milano è un organismo che dipende dal Politecnico ed ha l'attrezzatura necessaria ad eseguire controlli di questo genere; sarebbe un male che le venisse dato tale controllo, perchè la si trasformerebbe in un organismo burocratico.

Perchè non affidiamo questo compito all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, che ha dei compiti ben più gravi?

P R E S I D E N T E . Anzichè con decreto io direi con autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio.

B A N F I . Si può autorizzare chiunque ad omologare, ma non si può autorizzare l'omologazione.

M O R O . Io avevo proposto di dire: « con provvedimento del Ministro ».

G U I D O N I , *relatore*. Sono d'avviso di sostituire la parola « decreto », con la parola « provvedimento ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Ronza e Moro secondo la formulazione proposta dal Presidente; sulla quale si dichiara favorevole anche il Sottosegretario Cervone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 6.

Il Comitato interministeriale dei prezzi determinerà il corrispettivo che le imprese o le aziende distributrici di gas potranno applicare agli utenti a titolo di ammortamento del costo dei dispositivi di allarme di cui all'articolo 2 e delle spese di loro applicazione e manutenzione nonchè degli oneri conseguenti all'odorizzazione del gas.

R O N Z A . Credo che con questo articolo 6 si vada a sollevare una grossa questione, perchè è vero che al C.I.P. è stato chiesto di determinare dei prezzi base, tuttavia in questo articolo si parla di ammortamento del costo dei dispositivi di allarme. Si tratterà quindi di determinare caso per caso chi ha il dispositivo di sicurezza. Inoltre nel caso delle bombole non vedo come si arriverà alla determinazione del prezzo. Questo famoso sovrapprezzo sarà calcolato su ogni bombola oppure sarà fissato un sovrapprezzo base per gli utenti di bombole? Si tratta di determinare in quale modo l'utente debba pagare. Non riesco ad immaginare in quale modo si possa qui includere questo obbligo dell'utente.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la specificazione che c'è nell'articolo sia eccessiva; forse si voleva semplicemente demandare al C.I.P. la determinazione del nuovo prezzo del gas. Si tratta di due casi differenti: esistono degli apparecchi che diventano tutt'uno con il dispositivo di sicurezza, ad esempio le bombole, ed altri che invece devono servire ad una distribuzione maggiore.

R O N Z A . Si può dire che il C.I.P. determinerà il prezzo del gas tenendo conto anche dei dispositivi di sicurezza ma non si può dire che esiste obbligo di ammortamento a carico dell'utente.

M O R O . Vorrei sottolineare qui anche un altro aspetto del problema. Con questa

formulazione ultima mi pare che noi diamo soltanto alle imprese distributrici del gas la facoltà di distribuire questi congegni, mentre invece molti potrebbero essere, sul mercato, i fornitori di tali apparecchi. Noi stabiliamo così un diritto di monopolio e quindi eliminiamo un aspetto della libera concorrenza, che dovrebbe andare tutta a vantaggio del consumatore. Quando noi stabiliamo che detti congegni debbono essere omologati, cioè autorizzati, dobbiamo allo stesso tempo prevedere l'ipotesi che si possano acquistare presso ogni tipo di negozio e si possano produrre in un regime di libera concorrenza.

B A T T I S T A . Sarei d'avviso di abolire questo articolo 6 perchè con esso diamo un'arma ai produttori del gas nei confronti degli utenti.

R O N Z A . Sono anch'io d'accordo con il senatore Battista sulla soppressione dell'articolo 6, perchè, aderendo alle osservazioni mosse dal senatore Moro, penso che il prezzo debba essere determinato da un regime di libera concorrenza.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Non sono convinto neppure io, perchè in questo modo si arriva a lasciare i cittadini nella facoltà di applicare o non applicare l'apparecchio. Allora la nostra preoccupazione di salvaguardare l'integrità dei cittadini non è più soddisfatta.

Se responsabili dell'installazione di questo apparecchio sono le aziende è logico che abbiano il diritto di rivalsa del prezzo dell'apparecchio stesso. Però bisognerebbe dire che esse si devono far pagare il prezzo di questo apparecchio, ma non inserirlo nel costo del gas. Se l'odorizzazione è una componente dei costi nuovi del gas, l'installazione dell'apparecchio deve essere pagata *una tantum*.

M O R O . Mi rendo conto delle osservazioni del senatore Montagnani Marelli, ma insisto nel senso di ammettere che anche la libera concorrenza possa svilupparsi. Nella stessa città di Roma molte famiglie si servono del gas in bombole, e sono libere di

servirsi di qualità diverse di gas. Perchè non dobbiamo consentire a queste famiglie di acquistare il dispositivo che preferiscono, purchè, naturalmente, sia omologato e collaudato?

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ricordo alla Commissione che nell'articolo 6 sono stabilite norme precise a proposito della applicazione di questi dispositivi. È evidente che ogni famiglia si troverà aggravata di un onere maggiore. Qual'è l'organo che può dare tutte le garanzie perchè questa innovazione non si traduca in un onere eccessivo? Si è ritenuto potesse essere il C.I.P.

Ricordiamo anche che l'articolo 2 stabilisce che gli apparecchi di allarme vengano situati dove si trovano gli impianti di erogazione del gas, e non dove si trovino le bombole. Quanto riguarda le bombole è materia dell'articolo 3. D'altra parte è stato ritenuto opportuno stabilire la obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi d'allarme imponendone l'applicazione ai fabbricanti. Bisogna però garantire i cittadini dal pericolo di un gravame di spesa eccessivo, ed a questo si è ritenuto potesse provvedere il C.I.P. fissando dei prezzi massimi.

Questo per quanto concerne l'allarme. Per quel che attiene all'odorizzazione, si dovrà pure stabilire quanto verrà a costare, in modo che vi sia una misura pressochè uguale per tutti. Mi pare pertanto che tutte le preoccupazioni vengano a cadere, nè che sia il caso di apportare emendamenti all'articolo 6.

R O N Z A . Il Sottosegretario ha chiarito il mio dubbio, nei riguardi del prezzo addebitato alle famiglie, ma mi ha fatto sorgere un'altra perplessità. Il C.I.P. determina i prezzi in base ai conti presentati dalle società distributrici. Non vorrei che accadesse quanto è già avvenuto per le società distributrici di energia elettrica, per cui il costo contatori è divenuto una voce a sé stante a carico dell'utente. Ora, nei riguardi dell'erogazione del gas, terrà conto il C.I.P. di queste cose?

M O N T A G N A N I M A R E L L I . A Genova, dove gli apparecchi di allarme sono stati già applicati, il prezzo del gas è aumentato di due lire al metro cubo.

R O N Z A . Il C.I.P. determina i prezzi in base alle dichiarazioni delle Società distributrici, le quali possono dichiarare un costo superiore al reale. Non mi pare il caso di far applicare un onere fisso a carico dell'utente.

M O R O . Insisto per la soppressione dell'articolo 6, perchè non lo ritengo necessario. Il C.I.P. provvederà ugualmente ad autorizzare l'aumento di onere in ordine alla introduzione dei dispositivi; altrimenti, lasciamo libera la concorrenza.

P R E S I D E N T E . La dizione dell'articolo 6, effettivamente, costituisce di per sé un invito ad aumentare i prezzi.

B A T T I S T A . Vi è inoltre una parola contenuta nell'articolo 6 che mi dà da pensare: è la parola « manutenzione ». Per far aumentare il prezzo del gas la società erogatrice sosterrà di dover sopportare delle spese di manutenzione, che non sono controllabili.

P R E S I D E N T E . I senatori Ronza, Moro e Montagnani Marelli propongono allora di sopprimere l'articolo 6.

P E N N A V A R I A . Sarei di avviso di adottare una soluzione più drastica. Le leggi si devono fare serie, comprensibili ed attuabili.

Noi siamo di fronte ad un disegno di legge che si presta ad un equivoco, e dalle osservazioni fatte, dalle informazioni assunte, risulta chiaro che questo disegno di legge non potrà essere approvato dalla Camera. Non sarebbe quindi più opportuno, in considerazione di tutti i casi che sono stati sollevati, rinviare il seguito della discussione ad un esame più approfondito? Presento proposta di rinvio.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

61ª SEDUTA (24 gennaio 1963)

P R E S I D E N T E . Metto in votazione la proposta di rinvio del senatore Pennavaria.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Ronza e Battista di soppressione dell'intero articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Chiunque fabbrica o pone in vendita apparecchi ad uso domestico per cottura, produzione di acqua calda o riscaldamento, nonchè bruciatori comunque impiegati negli usi di cui sopra, funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo, non corredati da dispositivi di sicurezza di tipo omologato di cui al primo comma dell'articolo 1; nonchè tubi ed accessori di collegamento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, di tipo non omologato, è punito con la pena da lire 100.000 a lire 1.000.000 di ammenda.

I legali rappresentanti delle imprese o aziende distributrici di gas, che non provvedono a far installare dispositivi di allarme di tipo omologato nei locali ad uso di abitazione dove siano in funzione i suddetti apparecchi da cucina o da riscaldamento a gas distribuito da servizi centralizzati, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire 200 mila a lire 1.000.000.

Sono puniti con la stessa pena i legali rappresentanti delle imprese o aziende produttrici e distributrici dei gas combustibili di cui al precedente articolo 3, qualora non provvedano a far odorizzare il gas con sostanze di tipo approvato.

B A N F I . Propongo due emendamenti. Propongo, anzitutto, di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « La sentenza di condanna comporta la confisca degli apparecchi ». Ritengo infatti che la vera, effettiva sanzione sia quella della confisca degli apparecchi di tipo non omologato.

In secondo luogo, propongo di aggiungere, alla fine dell'articolo, un comma del seguen-

te tenore: « La sentenza di condanna comporta la pubblicazione per estratto su uno o più giornali ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dal senatore Ronza.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ronza.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministro dell'industria e del commercio, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, i quali potranno essere coadiuvati nei loro accertamenti, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche e prove di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

I funzionari del Ministero dell'industria e del commercio, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di Polizia giudiziaria.

B A N F I . Proporrè di sostituire nel secondo comma di questo articolo le parole: « I funzionari del Ministero dell'industria e del commercio » con le altre: « Tali incaricati della vigilanza »

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Banfi al secondo comma di questo articolo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 entreranno in vigore due anni dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

R O N Z A . La dizione di questo articolo mi pare che potrebbe dar luogo a qualche grave inconveniente in quanto, in base all'articolo 1 del provvedimento, si concederanno due anni di tempo ad alcuni commercianti per adeguarsi alle nuove norme, mentre altri si verranno a trovare nelle condizioni di non poter continuare il lavoro perchè non verrà concesso loro un termine per mettersi in regola.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. L'articolo 4 demanda al regolamento la fissazione delle norme necessarie; comunque, si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo 9 la seguente frase: « entro tale termine dovrà essere emanato il regolamento di cui all'articolo 4 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo all'articolo 9.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè formulato.

(È approvato).

Avverto che la numerazione degli articoli verrà coordinata in seguito alla soppressione dell'articolo 6; e che il disegno di legge assumerà il seguente titolo: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas negli ambienti domestici ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari